



AGRICOLTORI ITALIANI

MARCHE



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) - MISURE DELLA ZONA RURALE

Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020
Misura 1.2 A – Progetto ID 38217



PREMESSA

Una razionale gestione del bosco ai fini ambientali ha come scopi il miglioramento della biodiversità, il contenimento dei cambiamenti climatici, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, il consolidamento della funzione protettiva e produttiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità delle acque e alle calamità naturali.

La gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale è lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come “risorsa” economica e ambientale, per tutelare il territorio, per contenere il cambiamento climatico e per rinforzare la filiera legno energia e dei prodotti del sottobosco (noci e nocciole, more, mirtilli, funghi, tartufi ecc).

Gestire il bosco è fondamentale per:

- Migliorare la competitività nel lungo periodo del settore forestale, individuando nella componente economica i presupposti per l'uso sostenibile del patrimonio forestale
- Mantenere e migliorare la funzione protettiva delle formazioni forestali e difenderle dalle avversità naturali e antropiche
- Tutelare la diversità biologica e paesaggistica, l'assorbimento del carbonio, l'integrità e la salute degli ecosistemi forestali
- Mantenere e valorizzare la dimensione sociale e culturale delle foreste, trasformando i boschi in uno strumento di sviluppo multifunzionale (turismo naturalistico)

Nel presente opuscolo verranno affrontati temi inerenti la normativa vigente per la gestione ottimale del bosco e le opportunità fornite dal PSR al riguardo.

Per maggiore approfondimento verranno citate le indicazioni normative a inizio capitolo.



LINEE GUIDA FORESTALI (D.M. 16/6/05)

Ai fini di un'ottimale gestione della risorsa forestale, la Regione deve verificarne lo "stato e le caratteristiche con particolare riferimento alla biodiversità" e sulla base di ciò procedere alla redazione di Piani forestali "per ambiti territoriali specifici" (v.

Aree naturali protette o siti Natura 2000), finalizzati a:

- 1) mantenere e sviluppare le risorse forestali ed il loro contributo al ciclo del carbonio, tramite pratiche di gestione forestale volte a:
 - a) mantenere e migliorare il valore economico, ecologico, culturale e sociale delle risorse forestali (v. acqua, suolo, flora e fauna)
 - b) tutelare quantità e qualità delle risorse forestali nel medio e lungo periodo, adottando tecniche che minimizzano danni diretti ed indiretti alle stesse
 - c) mitigare ed adattare le foreste ai cambiamenti climatici, mediante impiego di pratiche volte a massimizzarne la capacità di assorbimento del carbonio e realizzazione di opere di imboschimento e rimboschimento
- 2) mantenere salute e vitalità dell'ecosistema forestale, tramite:
 - a) monitoraggio periodico delle foreste, in relazione a fattori di perturbazione biotici (insetti e patogeni) e abiotici (incendi e fenomeni climatici)
 - b) prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (lotta AIB), da attuarsi mediante operazioni selvicolturali di pulizia del sottobosco e cure colturali del soprassuolo (potatura, diradamento)
 - c) riduzione al minimo dei rischi di degrado degli ecosistemi forestali
 - d) pratiche forestali rispettose dei processi naturali, favorendo biodiversità ed evitando di impiegare pratiche selvicolturali in grado di influire negativamente sulle risorse idriche e sugli ecosistemi fluviali
 - e) utilizzo nelle azioni di imboschimento e rimboschimento di specie autoctone o di provenienza locale, "adatte alla stazione fitoclimatica e comunque non invasive"
 - f) riduzione al minimo dell'impiego di prodotti chimici, "prendendo in considerazione misure alternative selvicolturali e biologiche"
 - g) incentivazione di misure atte a ridurre l'inquinamento atmosferico

- h) adozione di azioni atte a: ridurre danni diretti ed indiretti da “agenti inquinanti”; recuperare “funzionalità dell’ecosistema forestale”
- 3) mantenere e promuovere le funzioni produttive delle foreste, tramite:
- a) miglioramento ed accrescimento del patrimonio boschivo e delle diverse attività economiche dei beni e servizi da questo fornite nel medio-lungo periodo
 - b) utilizzo dei prodotti forestali legnosi e non legnosi ad un livello tale da assicurare un rinnovo ciclico dei prodotti prelevati
 - c) realizzazione e mantenimento di infrastrutture (strade, piste da esbosco, ponti), in modo da: assicurare un efficiente utilizzo dei prodotti e servizi del bosco; minimizzare impatti negativi su ambiente
 - d) potenziamento del settore della trasformazione, commercializzazione ed utilizzo della materia prima legno
 - e) incentivazione delle opere di rimboschimento per la produzione legnosa
 - f) promozione (in primo luogo nei contesti rurali ed aree montane) della produzione di legno “quale fonte di energia rinnovabile”, con relativa creazione di filiere collegate allo sfruttamento energetico delle biomasse forestali
 - g) promozione della certificazione forestale e rintracciabilità del legno utilizzato, anche a fini di azione di contrasto al fenomeno dell’importazione di legname tagliato illegalmente
 - h) maggiore attenzione al processo di conversione delle aree agricole abbandonate in aree boschive, se questo aumenta il valore economico, ecologico, sociale dell’area
 - i) creazione di Albi delle imprese qualificate operanti nel settore forestale
- 4) mantenere, conservare e sviluppare la biodiversità negli ecosistemi forestali, tramite:
- a) conservazione e miglioramento di questa a livello di ecosistema, specie, varietà
 - b) inclusione, nella pianificazione forestale, dei “biotopi ecologicamente importanti, ecosistemi forestali protetti e rari, aree ripariali e biotopi umidi,

aree con specie endemiche, habitat di specie minacciate, risorse genetiche protette od in via di estinzione”

- c) divieto di introduzione “specie aliene potenzialmente invasive” ed adozione di azioni di mitigazione dell’impatto per quelle già introdotte
 - d) promozione di forme di conservazione ex situ del patrimonio genetico forestale necessarie per integrare la conservazione in situ
 - e) mantenimento e valorizzazione di sistemi di gestione forestali tradizionali
 - f) realizzazione delle infrastrutture in modo da minimizzare i danni agli ecosistemi forestali (specie quelli rari, sensibili, rappresentativi delle riserve genetiche)
 - g) rinnovamento, crescita e mantenimento delle risorse e varietà forestali dalla pressione delle popolazioni animali (comprese quelle al pascolo)
 - h) mantenimento ed incremento della biodiversità minacciata da pratiche di gestione forestale invasive, specie “nelle aree ad elevata antropizzazione ed utilizzazione agraria”
 - i) prevenzione della perdita di biodiversità a causa di eccessiva frammentazione del territorio e cambiamento dell’uso del suolo
 - j) istituzione di nuove aree protette e loro corretta gestione
- 5) mantenere e sviluppare le funzioni protettive nella gestione forestale, tramite:
- a) mantenimento e potenziamento della funzione forestale al fine della protezione di: suolo da erosione e da altri fenomeni idrogeologici avversi (v. Frane, alluvioni, valanghe); centri abitati ed infrastrutture
 - b) censimento e redazione piani di gestione per “aree forestali che rivestono specifiche e riconosciute funzioni protettive”
 - c) particolare attenzione prestata alle operazioni selvicolturali su suoli sensibili ed aree soggette a possibile erosione, nonché su aree con funzione di protezione e regimazione delle acque, dove occorre evitare uso di tecniche inappropriate e di macchinari non idonei, anche per evitare effetti negativi su qualità e quantità delle risorse idriche
 - d) realizzazione di infrastrutture (v. piste, vie di esbosco) in modo da minimizzare impatto sui suoli (in particolare quelli soggetti a “fenomeni di

erosione, degradazione, compattazione, nonché impermeabilizzazione, preservando funzionalità idraulica e livello naturale dei corsi di acqua”)

6) mantenere e sviluppare altre funzioni del bosco, così da migliorare le condizioni socio economiche locali, tramite:

- a) gestione sostenibile degli ecosistemi forestali anche dal punto di vista economico
- b) accorpamento della gestione e, dove possibile, della proprietà forestale (attualmente molto frazionata)
- c) formazione ed addestramento degli operatori forestali sui temi della sicurezza, guida, polizia provinciale, guardie venatorie
- d) tutela e valorizzazione delle funzioni non produttive delle foreste (quali socio-economiche, culturali, ricreative, paesaggistiche), anche ai fini di nuove opportunità di occupazione e di sviluppo economico
- e) esecuzione periodica di interventi di tutela e manutenzione del territorio
- f) promozione dell'educazione ambientale a tutti i livelli scolastici
- g) concessione di eventuali agevolazioni fiscali per promuovere gestione forestale sostenibile.



BUONE PRATICHE FORESTALI (D.M. 16/6/05, 21/1/10; DGR 03/04/18)

Al fine di garantire una razionale gestione del bosco, Ministero ha individuato le seguenti “buone pratiche forestali” (il cui rispetto è indispensabile per beneficiare degli aiuti PSR) da applicare in:

- boschi di neo formazione (cioè formazioni boschive di origine naturale di recente insediamento a seguito della contrazione dell’attività agricola e dell’abbandono delle aree a pascolo):
 - 1) interventi mirati a valorizzare specie di maggiore valore economico, tralasciando le specie alloctone e/o di scarso interesse commerciale;
 - 2) interventi di tipo colturale volte ad indirizzare le formazioni pionieristiche verso tipologie forestali stabili;
- boschi cedui (cioè formazioni boschive costituite essenzialmente da polloni, da trattare in modo differenziato se trattasi di ceduo coetaneo semplice o matricinato e di ceduo disetaneo o a sterzo):
 - 1) lunghezza del turno di taglio fissata dalla Regione, in funzione del tipo di formazione forestale, in modo da evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo;
 - 2) estensione e continuità delle aree di taglio e tagli intercalari (non obbligatori, ma da eseguire "nelle situazioni in cui è evidente la convenienza economica del taglio") fissati dalla Regione, in funzione del tipo di formazione forestale, in modo da "migliorare economicamente il soprassuolo";
 - 3) specie da utilizzare fissate dalla Regione in modo da: favorire le principali specie di interesse locale; obbligare "nelle utilizzazioni di fine turno al rilascio di alcuni polloni di specie pregiate per mantenere un sufficiente livello di diversità specifica";
 - 4) criteri di selezione delle matricine e numero di matricine da rilasciare per unità di superficie e dimensione dei gruppi, fissato dalla Regione in funzione di specie e caratteristiche ecologiche, climatiche, geomorfologiche dell’area, assegnando preferenza ad esemplari nati da

seme ed alle specie più rare e meno rappresentate, in modo da garantire la permanenza di un bosco misto;

- boschi ad alto fusto (cioè formazioni boschive di origine agamica soggette a rinnovo naturale o artificiale):
 - 1) turno delle fustaie fissato dalla Regione per tipo di specie e formazione forestale, in modo da evitare un eccessivo sfruttamento del soprassuolo e da potenziare le funzioni non economiche delle fustaie;
 - 2) dimensioni delle aree soggette al taglio fissate dalla Regione in modo da ridurre l'impatto del taglio nel soprassuolo delle fustaie;
 - 3) interventi intercalari fissati dalla Regione per tipo di specie e formazione forestale, in modo da migliorare le caratteristiche colturali ed economiche del soprassuolo;
 - 4) criteri per selezionare le principali specie di interesse locale da utilizzare fissati dalla Regione in funzione della "redditività dell'intervento a discapito della salvaguardia di specie protette, pregiate e/o meno rappresentate";
 - 5) intensità e modalità del taglio nella gestione delle fustaie fissata dalla Regione per tipo di governo, specie, formazione forestale e caratteristiche geomorfologiche delle stazioni, "con l'obiettivo dell'efficienza economica";
 - 6) identificazione delle piante soggette al rilascio a fini ecologici e paesaggistici;
- boschi cedui e ad alto fusto:
 - 1) termini di esecuzione e/o di divieto delle operazioni di ripulitura e sfalcio della vegetazione arbustiva ed erbacea presente in tali boschi, a fini protettivi (antincendio, idrogeologico) e culturali fissati dalla Regione in modo da tutelare la biodiversità;
 - 2) limiti ad ha. di rilascio di piante morte di grandi dimensioni fissati dalla Regione;
 - 3) divieto di estirpazione ed asportazione (anche parziale) nelle aree forestali di specie rare e sporadiche fissato dalla Regione in modo da

evitare (salvo casi particolari) di “arrecare danno, diretto ed indiretto, alle attività selvicolturali, luoghi, flora spontanea”;

- cantieri forestali:
 - 1) pratiche di esbosco (quali strascico, semistrascico, a terra con mezzi meccanici, avvallamento con cabalette, ma escluse quelle relative all'allestimento del cantiere) fissate dalla Regione in modo da ridurre impatto del cantiere su suolo, vegetazione arbustiva, rinnovazione, fauna selvatica;
 - 2) uso privilegiato di carburanti e lubrificanti a basso impatto;
 - 3) modalità di gestione dei residui di lavorazione (ramaglie, foglie, cime) fissate dalla Regione in modo da "prevenire abbruciamento, allontanamento del tagliato, concentrazione di questi negli spazi liberi o sul letto di caduta o di rilascio nel bosco, in forma sparsa o raccolto in andane";
- arboricoltura da legno (cioè impianti di pioppeto monoclinali o impianti monospecifici, privi di specie di accompagnamento):
 - 1) lavorazione andante del terreno;
 - 2) utilizzo di fertilizzante minerale e di fitofarmaci.

Regione Marche ha deliberato i criteri utilizzare gli impianti di arboricoltura da legno beneficiari degli aiuti comunitari, che prevedono seguente procedura:

- a) invio di una specifica richiesta da parte dell'interessato, corredata da:
 - 1) contratto di fornitura per il ritiro dei tronchi (suddivisi per diametro) da parte della industria di trasformazione/segheria;
 - 2) elaborato tecnico, firmato e timbrato da un tecnico abilitato nelle materie forestali, contenente:
 - descrizione dell'impianto arboreo;
 - individuazione di almeno un'area di saggio (avente forma quadrata, con lato di 20 cm, o circolare, con lato di 10 cm.) ogni 2 ha. di superficie oggetto di richiesta. Nell'area di saggio (segnata in modo permanente sul terreno o sugli alberi) occorre rilevare ed elaborare i seguenti parametri: numero degli alberi suddivisi per specie legnosa;

numero alberi da tagliare; curva di distribuzione dei diametri ante e post intervento; età delle piante;

- stima del legname derivante dall'intervento, compiuta in base ai dati desunti dalla media delle misurazioni eseguite nelle aree di saggio;

3) planimetria in scala (almeno pari a 1:5000) in cui riportare: aree di intervento; localizzazione delle aree di saggio;

4) documentazione fotografica numerata da più punti di vista (riportare numeri su planimetria)

b) invio di una richiesta da parte dell'industria di trasformazione o segheria;

c) esistenza nell'area di intervento di una percentuale superiore al 50% di tronchi con diametro (misurato a petto di uomo) maggiore a 20 cm.;

d) invio da parte dell'interessato all'Ente competente della denuncia di inizio dei lavori di taglio ed eventuale rimozione delle ceppaie. Documento indispensabile per esecuzione di tali operazioni da conservare **per almeno 5 anni a partire dalla data di autorizzazione al taglio**, insieme al contratto di fornitura con la relativa fattura di vendita all'industria di trasformazione o segheria



INCENDI BOSCHIVI (Legge 353/00; D.P.C.M. 3/6/05, 1/7/11, 10/1/20; D.M. 20/12/01, 19/1/12; L.R. 6/05; D.G.R. 29/05/17, 10/7/17, 12/6/18)

Incremento delle temperature, periodi di prolungata siccità, perdita di popolazione nelle aree interne con conseguente riduzione degli interventi di manutenzione nelle aree boschive, perdurare del fenomeno degli incendi dolosi (dovuti spesso ad incuria dei cittadini) sono alcuni degli elementi che hanno determinato negli ultimi anni un aumento nel numero e nella estensione degli incendi boschivi, con grave danno per l'ambiente e per la stessa incolumità pubblica. Di qui l'importanza di un'adeguata programmazione delle attività di "previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi boschivi" (lotta AIB), recepita dalla Giunta Regionale delle Marche **con D.G.R. 792 del 10/7/17** in cui si è approvato il Piano regionale di lotta AIB **per il periodo 2017/19**, comprendente:

- parte generale, contenente:
 - descrizione del territorio, con riferimento ad aree boschive, arboree, cespugliate;
 - banche dati regionali (quali: banca dati forestale; banca dati cartografica; banca dati Autorità di bacino) da aggiornare **ogni anno**, contenenti: dati su incendi boschivi degli **ultimi 5 anni**; reti di avvistamento e telecomunicazione esistenti; interventi infrastrutturali e selvicolturali effettuati; mezzi e materiali disponibili presso Organismi preposti; dati su personale addetto alle attività di previsione, prevenzione e lotta ad incendi e loro dislocazione sul territorio; procedure di lotta attiva contro incendi boschivi;
 - cartografia di base su adeguata scala (almeno 1:50.000), in cui evidenziare: centri operativi; dislocazione delle squadre di intervento; mappe relative agli obiettivi da difendere; aree percorse dal fuoco; vegetazione; uso del suolo; viabilità e punti di approvvigionamento idrici;
 - analisi statistica su periodicità e frequenza degli incendi boschivi nella Regione);

- obiettivi prioritari da difendere;
- modello organizzativo (strutture e forze a disposizione);
- attività di previsione, contenente:
 - condizioni che favoriscono innesco e propagazione di incendio, cause di incendio volontarie ed involontarie (v. comportamenti imprudenti di viaggiatori o agricoltori o turisti), cause non classificabili;
 - aree percorse dal fuoco nell'anno precedente;
 - carta del rischio di incendio boschivo;
 - ruolo assegnato ai vari soggetti impegnati nella lotta AIB, quali: Regione Dipartimento di Protezione Civile (DPC); Province; Unioni Montane; Comuni; Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (CNVVF); Comando dei Carabinieri Forestali di Stato (CCFS); Coordinamento Provinciale CCFS e Comando Provinciale CNVVF; Prefettura; Capitaneria di porto – Guardia costiera; Gruppi di volontariato (Gruppi AIB); qualunque cittadino avvisti o abbia notizia di un incendio boschivo
 - bollettino meteorologico di previsione del pericolo di incendio boschivo emanato dal Centro funzionale regionale durante **periodo 15 Maggio – 15 Settembre dal Lunedì al Sabato**
- azioni di prevenzione, in cui riportare:
 - operazioni di pulizia e manutenzione del bosco (con possibilità di interventi sostitutivi, specie nelle aree a più elevato rischio, nei confronti del proprietario inadempiente) riguardanti: riduzione della biomassa combustibile (in particolare quella secca a terra e in piedi); ripristino e mantenimento di efficiente viabilità forestale; opere di sistemazione idraulico forestali; creazione di viali parafuoco di tipo verde e non “tabula rasa”; ripristino e mantenimento in efficienza di punti di prelievo di acqua
 - interventi selvicolturali strutturali ed infrastrutturali con finalità di lotta AIB finanziati con PSR Marche 2014/20 Sottomisura 8.3.2 o con risorse di bilancio destinate ad Unioni Montane per prevenire incendi boschivi, quali:

- a) opere di prevenzione incendi in aree perimetrali e secondarie (mulattiere e sentieri), comprendenti: opere di ripulitura di tali aree per una profondità minima di 10 m. e massima di 20 m.; opere di ripulitura e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità principale e secondaria; sistemazione di scarpate che presentano piccoli smottamenti o dissesti;
- b) ripristino e mantenimento di vegetazione erbacea negli inclusi particellari non boscati e nelle aree aperte limitrofe alle superfici boschive tramite: eliminazione totale o parziale di arbusti che hanno invaso l'incluso; diradamento/potatura delle piante forestali nate nello spazio aperto; ripulitura delle fasce ecotonali per profondità di almeno 5 m.;
- c) elaborazione di: cartografia tecnica, corografia e relazione tecnica sulle aree di intervento; cronoprogramma (lavori da concludersi **entro 1 Luglio** o da eseguire in estate per aumentarne efficacia preventiva); piano di manutenzione delle opere;
- modalità di classificazione delle foreste in:
 - a) medio rischio di incendio boschivo quali: castagneti; faggete; latifoglie varie (pure o miste); formazioni riparie;
 - b) alto rischio boschivo quali: leccete; quercete di roverella e rovere; cerrete; orno – ostreti; robineti – alianteti; rimboschimenti a prevalenza di conifere; arbusteti e cespuglietti; suoli e soprassuoli potenzialmente forestali
- sistemi di monitoraggio e controllo da remoto degli incendi boschivi
- azione di prevenzione degli illeciti
- azioni dirette a prevenire l'insorgere degli incendi boschivi, specie nei periodi a maggiore rischio. A tal fine dichiarato stato di grave pericolosità di incendio su tutto territorio boschivo della Regione nel periodo **dal 1 Luglio al 15 Settembre** (Particolari condizioni meteoclimatiche possono rendere necessario un anticipo o un prolungamento di tale periodo da adottare mediante specifico

Decreto emanato da DPC, sentito CCFS). In tale periodo è vietato accendere fuochi nei boschi ad una distanza inferiore a 200 m. da questi, salvo:

- a) fuochi per cottura di vivande in aree attrezzate (fuori da queste consentito solo a chi lavora nei boschi);
- b) fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per bruciare il materiale vegetale derivante dalla ripulitura di questi, nonché nel sottobosco per raccogliere frutti;
- c) carbonaie autorizzate dalla Giunta Regionale;
- d) cumuli di materiale vegetale durante la ripulitura di incolti, colture erbacee ed arboree (sempre comunque ad una distanza di almeno 200 m. dal bosco);
- e) fuochi in caso di lotta AIB.

Nell'accensione dei suddetti fuochi adottare le "necessarie cautele affinché scintille e braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento".

Fuori del periodo a rischio, la distanza di sicurezza scende a 100 m. a partire dalla quale è ammesso accendere fuochi o dar fuoco a paglia, stoppie e materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli ed operatore assista di persona fino a quando fuoco non risulta spento.

E' comunque sempre vietato a distanze inferiori a 200/100 m. dal bosco: far brillare le mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli od inceneritori che producono faville o braci; fumare o gettare mozziconi ancora accesi; bruciare stoppie e residui erbacei, arbustivi, arborei non raccolti in cumuli.

In aree non a rischio incendio è comunque sempre vietato:

- 1) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva, arborea in: terreni calanchivi o soggetti a dissesto idrogeologico; terreni

incolti; pascoli permanenti; terreni non coltivati in cui si manifesta "processo di colonizzazione di specie pioniere";

- 2) dare fuoco ad arbusti, erbe palustri, materiale vegetale lungo gli argini dei fiumi, laghi, corsi d'acqua;
- 3) esercitare il pascolo su superfici di almeno 0,5 Ha. investite dal fuoco **nei 3 anni successivi all'evento.**

In deroga a tali divieti è ammesso accendere il fuoco "in campagna per i periodi consentiti dagli usi agricoli locali, purché l'incendio di dette materie non arrechi danno immediato a persone, animali e cose".

Sindaci, Presidenti di Unioni Montane, CCFS provvedono a dare la massima pubblicità alle suddette disposizioni, "anche mediante affissione di manifesti"

- manutenzione e controllo della permanenza dei punti di prelievo idrico (pubblici e privati) per i mezzi aerei e di terra (Elenco viene aggiornato **ogni anno**)
 - attività informativa e campagna di sensibilizzazione/educazione al problema degli incendi boschivi e della tutela dei boschi condotta dagli Enti locali tramite mass media (stampa e televisione)
- lotta attiva agli incendi boschivi (lotta AIB), in cui riportare:
- attività di:
 - ricognizione (attuata con aerei leggeri, in particolare nelle aree obiettivo e nei periodi di maggior pericolo) e sorveglianza (attuata nelle aree di maggiore pregio o a rischio, in modo continuativo, con squadre attrezzate, o sistemi fissi di monitoraggio, o rete di vedette);
 - avvistamento, effettuato da Regione (con supporto di Gruppi del volontariato ed Enti locali) con mezzi aerei, o con sistemi di avvistamento fisso da terra;
 - allarme, effettuata tramite centri di ascolto, dove chiunque avvisti o abbia notizia dell'insorgenza di un incendio boschivo è tenuto a chiamare il numero di emergenza 115 di CNVVF o 1515 di CCFS o 840001111 del SOUP (Sala operativa unificata permanente).

Segnalazioni sono trasferite a CNVVF che provvede a: inviare una squadra per valutare entità di evento (Tempi intercorrenti tra inizio di incendio, sua segnalazione ed intervento delle squadre di spegnimento **non superiori a 40 minuti**); rendere disponibili le informazioni sugli interventi in atto;

- azioni di spegnimento, utilizzando squadre di intervento dislocate sul territorio (delimitare loro area di intervento ed obiettivi prioritari da conseguire). Squadra è guidata da un responsabile (impartisce direttive sull'attività da svolgere, facendo in modo di tenere sempre unita la squadra e di valutare, in autonomia, eventuali criticità o difficoltà nella esecuzione dei compiti affidati, così da evitare rischi alla squadra), nonché munita di mezzi fuoristrada, apparecchiature GPS e di avvistamento, dispositivi di protezione individuale, radio (fisse e portatili) in grado di mantenere il contatto con centrale operativa. CNVVF, in base a pericolosità di incendio, può:
 - a) chiedere di far confluire sul posto, oltre alla propria squadra di vigili del fuoco, Gruppi di volontari, coordinandone attività e certificandone presenza presso incendio boschivo;
 - b) nominare ROS (Responsabile operazioni spegnimento) con il compito di coordinare gli interventi nell'area dall'inizio fino alla conclusione delle opere di bonifica;
 - c) tenere sempre informata SOUP, a cui avanzare richiesta di personale volontario;
 - d) nominare, in caso di necessità di intervento del mezzo aereo, DOS (Direttore operazioni di spegnimento);
 - e) chiedere intervento del mezzo aereo a SOUP;
- azione di sorveglianza. Concluse le operazioni di bonifica, DOS/ROS può lasciare sul campo volontari che effettuano, per il tempo da essi stabilito, ulteriore opera di controllo per confermare lo spegnimento dell'incendio o segnalare la sua ripresa;
- assetto organizzativo regionale di lotta AIB, comprendente:

- a) sottoscrizione di accordo di programma tra Regione e CNVVF per la messa a disposizione di squadre di vigili del fuoco per lotta AIB, insieme a Gruppi di volontari organizzati da Regione;
- b) istituzione presso DPC di SOUP, attiva **tutto l'anno per 24 ore/giorno**, per svolgere azione di coordinamento delle azioni di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi, mantenendo contatti con DPC, elicottero regionale, Prefetture, Unioni Montane, Comuni, ANAS, Ferrovie dello Stato, eventuali altri Organismi interessati. Nel periodo di massima pericolosità di incendi boschivi, operante presso SOUP una postazione di CNVVF, presidiata da personale qualificato, con il compito di coordinare le iniziative tecniche di spegnimento e chiedere l'intervento di aereo nazionale;
- c) istituzione di un punto di coordinamento avanzato (PCA) da parte di CNVVF in prossimità di incendio (costituito da funzionario di CCFS, CNVVF, Comune/Unione Montana, eventualmente Ente Parco), al fine di:
- 1) decidere strategia di attacco al fuoco;
 - 2) valutare passaggio da incendio boschivo ad incendio interfaccia (o viceversa) con relative fasi organizzative e di coordinamento;
 - 3) raccordarsi con Comune, Prefettura, Regione (anche per garantire attività di sicurezza pubblica), CCFS per attività investigativa;
 - 4) gestire ogni attività ritenuta utile allo spegnimento di incendio;
 - 5) coordinare attività su intera area dei nuclei di contatto con incendio;
 - 6) tenere sempre informato SOUP;
 - 7) autorizzare l'utilizzo di Gruppi di volontari;
- d) nuclei a contatto con il fuoco (costituiti da personale CNVVF, a cui si possono aggiungere persone di cooperative agricolo-forestali e Gruppi di volontari, operanti secondo le direttive di ROS/DOS), incaricati di: accogliere le segnalazioni di criticità di incendio boschivo; allontanare soggetti non accreditati dalle zone di operazione (eventualmente coadiuvati da Forze di polizia); coordinare le operazioni aeree con

quelle terrestri, fornendo indicazioni per un ottimale utilizzo dei mezzi aerei;

e) centro operativo aereo unificato (COAU), istituito presso DPC, con il compito di:

- 1) acquisire richiesta di impiego dei mezzi aerei della Regione e Forze Armate, sollecitandone l'intervento ed inviandoli nelle varie zone di pericolo, in base alle indicazioni di CCFS e di DOS/ROS;
- 2) tenere costantemente aggiornata evoluzione degli incendi;
- 3) effettuare operazioni di evacuazione del personale in pericolo;
- 4) effettuare ricognizioni per prevenire incendi

f) istituzione presso CCFS del Centro Operativo Regionale (COR) per gli incendi boschivi che **funziona 24 ore al giorno nel periodo 8 Luglio - 16 Settembre** ed ha il compito di:

- 1) tenere contatti con SOUP;
- 2) tenere diario aggiornato degli avvenimenti;
- 3) diramare direttive agli Enti locali per interventi terrestri di lotta AIB;
- 4) inviare a COAU richieste di intervento, tenendolo aggiornato sulla situazione di incendi, impiego del personale e dei mezzi;
- 5) tenere tabella dei turni di servizio del personale impegnato nelle varie attività;
- 6) individuare personale qualificato, capace di assumere il comando dei nuclei di lotta AIB;
- 7) chiedere invio di mezzi aerei od altri mezzi per evacuazione del personale minacciato

- formazione del catasto degli incendi boschivi, da aggiornare **ogni anno**, sulla cui base applicare vincoli decennali di inedificabilità previsti dalla legge. Dopo ogni incendio boschivo, Comune e CCFS eseguono sopralluoghi congiunti per delimitare le aree percorse dal fuoco, producendo cartografie georeferenziate di queste, complete di ogni informazione sulla proprietà e tipologie forestali danneggiate;

- azione di vigilanza, al fine di prevenire e reprimere le violazioni compiute in materia di incendi boschivi, svolta da CCFS (in particolare Nucleo investigativo di Polizia Ambientale e Forestale) che:
 - a) investiga sulle cause degli incendi boschivi, anche per individuare eventuali responsabili di azioni colpose o dolose;
 - b) redige **ogni anno** una relazione sugli incendi boschivi ed attività svolta;



PIANTE DA RIMBOSCHIMENTO (Reg. 1597/02, 1602/02, 2301/02; D.Lgs. 386/03; D.G.R. 04/03/19)

Regione può ammettere nella realizzazione di imboscamenti, rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno e per la tutela e riqualificazione ambientale, impianti con messa a dimora di piante micorizzate, l'impiego di materiale di base appartenente alle seguenti specie: Abete, Abete greco, Acero montano, Castagno, Cembro, Cerro, Ciliegio selvatico, Cipresso, Douglasia, Eucalipto, Faggio, Farnia, Frassino maggiore, Noce, Noce nero, Larice, Larice giapponese, Leccio, Picea, Picea di Sitka, Pino d'Aleppo, Pino marittimo, Pino uncinato, Pino nero d'Austria, Pino loricato, Pino domestico, Pino silvestre, Pino strobo, Pino insigne, Pioppo, Ontano napoletano, Quercia rossa, Rovere, Roverella, Sughero, Tiglio montano (Elenco può essere modificato da MIPAAF su proposta della Regione, che per specie non riportate in elenco adotta misure specifiche comunicandole al Ministero stesso). Materiale di base utilizzabile può essere del tipo:

- a) "identificato alla fonte", cioè materiale di moltiplicazione proveniente da materiale di base prodotto da una fonte di semi ubicati in una singola regione di provenienza;
- b) "selezionato", cioè materiale di moltiplicazione proveniente da materiale di base prodotto da soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionato a livello di popolazione;
- c) "qualificato", cioè materiale di moltiplicazione, proveniente da materiale di base prodotto da arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni, i cui componenti sono fenotipicamente selezionati a livello individuale e rispondenti ai requisiti riportati in Allegato IV **del D.Lgs. 386/03**;
- d) "controllato", cioè materiale di moltiplicazione proveniente da materiali di base prodotto da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni

Regione Marche, **con DGR 216 del 04/03/19**, ha definito le modalità per esercitare l'attività di produzione, a fini commerciali e distributivi, del materiale di moltiplicazione forestale (semi, piante, parte di piante), appartenente alle specie di cui sopra. Tale attività è subordinata all'acquisizione di un'apposita licenza

rilasciata da Servizio Decentrato Agricoltura (SDA) competente per territorio, previa acquisizione del parere, attestante l'idoneità tecnica della ditta richiedente, espresso da un'apposita Commissione in base alla relazione allegata alla richiesta di autorizzazione (in cui specificare: attività che si intende svolgere; specie forestali oggetto di produzione, allevamento, commercializzazione, distribuzione; caratteristiche dei siti ospitanti l'attività; impianti, attrezzature e personale disponibile). Eventuali variazioni nell'attività svolta sono oggetto di comunicazione da inviare **almeno 90 giorni prima** allo SDA competente, affinché aggiorni il registro dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione muniti di licenza (Elenco da inviare a MIPAAF, Regione, Servizio Fitosanitario Regionale).

SDA può:

- a) ammettere l'utilizzo di materiale di base per la realizzazione degli impianti di imboschimenti, rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno (salvo materiali di moltiplicazione per tartufaie coltivate, castagneti da frutto, noceti), purché rispondente ai requisiti prescritti per la produzione di materiale rientrante nelle categorie "selezionato", "qualificato", "controllato" destinato alla commercializzazione. Se tali requisiti vengono meno, SDA revoca l'ammissione di tale materiali;
- b) ammettere, previa comunicazione a MIPAAF, il commercio, **per non oltre 10 anni**, di materiale "controllato", se "dai risultati provvisori della valutazione genetica, si può presumere che detto materiale soddisfa i requisiti stabiliti";
- c) decidere di non applicare i requisiti prescritti in caso di materiale utile alla conservazione di piante minacciate da erosione genetica



PSR BOSCO E FRANE (Reg. 1305/13; D.A. 12/03/2018 Misura 8.3.2)

Importanza di contenere il dissesto idrogeologico tramite adeguata gestione delle foreste è attestata dalla specifica Misura del PSR che concede contributi a Province, Unioni montane, Comuni (singoli ed associati), Enti gestori di parchi e riserve, Comunanze o Università agrarie od altre Associazioni agrarie comunque denominate che amministrano diritti di uso civico, nonché a proprietari/possessori (pubblici o privati) di superfici forestali e loro società/consorzi, o aziende di gestione di beni agrosilvopastorali per effettuare interventi silvocolturali, volti alle sistemazioni idraulico forestali in aree a rischio di frane, esondazione o valanghe, purché:

- aree di intervento siano individuate nel Piano di Assesto Idrogeologico (PAI), o nel Piano Territoriale di Coordinamento delle Province come aree soggette (allo stato attuale) ad instabilità idrogeologica, erosione o valanghe
- non siano investite superfici che hanno già beneficiato di finanziamenti pubblici per gli scopi negli ultimi 10 anni
- in caso di soggetti pubblici/privati gestori di superfici di oltre 80 Ha. dispongano di un piano di gestione forestale (o strumento equivalente)
- interventi in questione siano attuati “una tantum” ed in coerenza con il Piano forestale regionale
- siano attuati interventi silvocolturali preventivi lungo il reticolo idrografico, in conformità a quanto prescritto dalla Delibera Amministrativa 100/2014

La procedura prevede l'emissione da parte della Regione di un bando ad evidenza pubblica, a seguito del quale i soggetti interessati presentano domanda, e di una fase istruttoria riguardante la verifica di ammissibilità delle domande pervenute con relativa redazione di una graduatoria unica regionale, redatta in base ai seguenti criteri di selezione:

- a) estensione in ettari delle aree oggetto di investimento individuate da PAI (ampiezza del fenomeno frana, esondazione e valanga in atto o potenziale)
- b) grado di rischio di aree di intervento in base a classificazione PAI (da R1 a R4 per aree a rischio frane, esondazione e valanghe)

- c) presenza in area oggetto di investimento di un Piano di gestione forestale, o strumento equivalente, anche per superfici inferiori a 80 Ha.

Il contributo in conto capitale concesso in unica soluzione a saldo (o mediante erogazione di anticipo e stato di avanzamento dei lavori), è pari a 100% delle spese sostenute per realizzazione di:

- 1) interventi silvocolturali e di sistemazione idraulico forestale, destinati a ridurre il rischio idrogeologico, attraverso: stabilità dei versanti; o capacità e corretto deflusso del reticolo idrografico (impluvi, fossi, torrenti, fiumi). Nel caso di interventi silvocolturali, che prevedono taglio di alberi, ammesse solo spese per taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco, accatastamento del legname
- 2) opere di sistemazione e regimazione idraulico forestale di intercettazione e convogliamento delle acque superficiali per loro corretto deflusso. Ammesse opere di ingegneria idraulica e naturalistica presenti in prezziario ufficiale regionale dei lavori pubblici
- 3) opere nei versanti in movimento, a carico di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, attuate con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale
- 4) progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori, spese generali nel limite di 10% dei costi precedenti, purchè effettivamente sostenute e rendicontate.

Nel caso di investimenti silvocolturali è prevista la detrazione dal contributo dell'importo del legname venduto proveniente dall'esecuzione dei suddetti interventi (applicare prezzi del legname ad imposto indicati nel prezziario ufficiale regionale dei lavori pubblici)



PSR E FILIERE LEGNO ENERGIA (Reg. 1305/13, D.A. 12/3/18; DGR 24/6/19; D.D.S. 24/12/19, 30/4/20)

Tra le cause dei cambiamenti climatici figurano, secondo gli studiosi, un eccessivo utilizzo di carburanti fossili. Di qui l'adozione di incentivi da parte della Comunità Europea e dei vari Stati membri per stimolare la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili ed ecocompatibili, tra cui rientra, a pieno titolo, la filiera legno energia. Questa soluzione, tra l'altro, contribuirebbe ad un più efficace utilizzo della risorsa bosco (attualmente sfruttata nelle Marche in misura inferiore al 20% delle sue potenzialità), che, oltre a determinare un miglioramento a livello ambientale, avrebbe un impatto positivo a livello di reddito ed occupazione (soprattutto nelle aree interne e montane in grave crisi). Per conseguire un tale obiettivo il Servizio Regionale Agricoltura (Servizio) ha emanato un bando per favorire la realizzazione nelle Marche di progetti integrati di filiera (PIF) legno – energia, a cui possono partecipare raggruppamenti di imprese aventi qualsiasi natura giuridica (Escluse Organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano 1 o più settori) interessate a produrre energia rinnovabile da biomasse forestali (nonché legname da opera, mobilio, pannelli ed arredo verde), purché, al momento di invio della domanda:

- in possesso di uno statuto da cui emerge che: soci sono costituiti in prevalenza da produttori di biomassa forestale, prodotta per almeno 50% da alberi/boschi ricadenti nelle Marche; organo decisionale è composto in prevalenza da imprenditori agricoli (iscritti a Camera di Commercio sezione imprese agricole) e operatori forestali (iscritti a Camera di Commercio con codice ATECO forestale)
- tutti gli operatori agricoli e forestali associati ricadenti nella categoria PMI ed in possesso di superfici nelle Marche in grado di garantire da sole il rispetto dei requisiti di ammissibilità prescritti
- sottoscritto un contratto di filiera da parte degli operatori aderenti al PIF, con cui gli conferiscono al raggruppamento (in qualità di soggetto promotore) un mandato di rappresentanza, con cui si incarica questo di provvedere, tra l'altro, a:

a) raccogliere le sottoscrizioni dei partecipanti, nonché a redigere e registrare il contratto di filiera;

elaborazione, sottoscrivere e presentare il PIF, comprendente i progetti dei singoli partner e dello stesso raggruppamento (da evidenziare come tutti gli investimenti previsti nei progetti debbono essere realizzati nelle Marche) relativamente alle seguenti Misure del PSR:

- 1.1.a inerente alle azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo e forestale attuate da Enti di formazione accreditati
- 4.3.a inerente alle infrastrutture in ambito forestale, limitatamente alla produzione di energia da biomasse forestali
- 6.2.a inerente all'avviamento di attività imprenditoriali extragricole nelle zone rurali, limitatamente alla produzione di energia da biomasse forestali
- 6.4.a inerente agli investimenti strutturali da parte di PMI per la produzione di energia da biomasse forestali
- 8.6.a.1 inerente agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti forestali, purché: tutti gli investimenti sono correlati alla partecipazione dell'impresa al PIF; quantità della materia prima lavorata da impianti finanziati proveniente per almeno il 60% da produttori agricoli sottoscrittori del contratto di filiera
- 16.2.a inerente al sostegno di progetti pilota e di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie relative alle tematiche della filiera, purché sia ammesso 1 solo progetto per filiera, con un massimale di 150.000 €/progetto
- 16.6.a inerente alla costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse forestali

b) rappresentare i partner nei rapporti con Amministrazione pubblica in ogni fase procedurale relative alla approvazione ed attuazione del PIF fino all'avvenuto accertamento della sua realizzazione (anche per quanto concerne l'iter dei progetti dei singoli partner);

- c) assolvere agli impegni assunti con il PIF in merito alle Misure di cui è beneficiario diretto (v. Misura 1.1.a, 16.2, 16.6), fermo restando la sua estraneità in merito alle inadempienze (ed eventuali sanzioni) commesse dai partner beneficiari degli aiuti per le Misure individuali attivate;
- risulta iscritto alla Camera di Commercio con almeno 1 sede operativa nelle Marche
 - non ricadere tra le imprese in difficoltà finanziaria ed essere in possesso di adeguata capacità amministrativa sotto il profilo tecnico amministrativo e finanziario nell'impiego dei fondi pubblici (Requisito si intende rispettato se utilizzato personale assunto tra gli iscritti ad Albo regionale dei facilitatori della filiera legno-energia)
 - in possesso di fascicolo aziendale aggiornato;

Ai raggruppamenti in questione possono partecipare, come detto, imprenditori agricoli e forestali (singoli od associati), nonché Associazioni di produttori agricoli e forestali, imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del settore legno, imprese commerciali di prodotti legnosi, imprese di produzione e/o di utilizzazione di energia prodotta, che:

- sottoscrivono il contratto di filiera, in qualità di beneficiari (o meno) di 1 o più Misure attivate dal PIF
- possiedono requisiti di accesso previsti per le singole Misure di cui si richiedono gli aiuti
- mantengono propria autonomia ai fini di: gestione del finanziamento; adempimenti fiscali; oneri sociali; rispetto dei vincoli previsti per ogni Misura richiesta; rispondenza di eventuali danni provocati dalla realizzazione delle operazioni di cui risulta essere titolare

Raggruppamenti interessati debbono allegare alla domanda presentata su SIAR entro termini fissati dal Servizio:

1. dichiarazione di impegno a registrare il contratto di filiera **entro 30 giorni dalla comunicazione del finanziamento del PIF**, pena decadenza di questo
2. progetto integrato di filiera (PIF), redatto sul modello predisposto dalla Regione

3. business plan di filiera avente durata di **3 anni (a partire dai 6 mesi successivi al decreto di concessione dell'aiuto)**, calcolato in base alla stima del fatturato globale di aderenti alla filiera (prendere in considerazione il prodotto energetico generato dalla filiera a cui aggiungere, fino ad un massimo di 30%, il fatturato derivante dalla produzione del legname da opera, mobilio, pannelli ed arredo verde generato dalla filiera)
4. cronoprogramma delle azioni ed investimenti da attivare, specificando tempi di realizzazione di ogni intervento
5. contratto di filiera (sotto forma di scrittura privata redatto in base ad un modello predisposto dalla Regione) sottoscritto da tutti i partecipanti alla filiera e dal legale rappresentante del soggetto promotore, tramite cui regolati rapporti tra operatori di filiera (soggetto promotore, partecipanti e aderenti alla filiera)
6. curriculum (Modello predisposto dalla Regione) delle figure professionali che il soggetto promotore intende impiegare per realizzare PIF

Commissione di valutazione, appositamente istituita con decreto da Servizio, provvede **entro 150 giorni** all'istruttoria delle domande ricevibili, verificando: presenza delle condizioni di ammissibilità del PIF e per singoli progetti presentati (compresa loro coerenza con PIF stesso); possibilità di mantenere gli obiettivi del business plan di filiera

In caso di esito negativo, si chiede al soggetto promotore di trovare soluzioni alternative (v. nuovi sottoscrittori del contratto di filiera disposti al subentro negli impegni).

Servizio redige graduatoria delle domande ammissibili, in base a seguenti priorità dichiarate al momento di invio della domanda e mantenute fino al raggiungimento della piena operatività della filiera:

1. inclusione del PIF per la produzione di energia da biomassa forestale nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di un Programma Integrato Locale (PIL) approvato da un GAL o dalla Regione (Peso 30%): 1 punto
2. numero dei produttori coinvolti nella filiera (Peso 30%): 1 punto se il numero dei produttori aderenti alla filiera come fornitori di materia prima (cioè biomassa forestale, scarti o sottoprodotti della lavorazione dei prodotti

legnosi) superiore a +100% rispetto alla media del numero di produttori coinvolti in tutte le filiere dei progetti presentati; 0,75 punti se tale numero è compreso tra +25% e +100%; 0,50 punti se tale numero è compreso tra -25% e +25%; 0,25 punti se tale numero è compreso tra -75% e -25%

3. maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o della superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari (Peso 40%): 1 punto se estensione della suddetta superficie superiore a +100% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti presentati; 0,75 punti se tale superficie è compresa tra +25% e +100% rispetto alla media; 0,50 punti se tale superficie è compresa tra -25% e +25% rispetto alla media; 0,10 punti se tale superficie è compresa tra -50% e -25% rispetto alla media

Alla graduatoria sono ammessi solo PIF che raggiungono punteggio minimo di 0,10. A parità di punteggio, priorità assegnata a PIF presentati da soggetti promotori con maggiore numero di produttori di materia prima aderenti. All'interno di ogni PIF predisposte graduatorie delle domande ammissibili per singola Misura attivata, con finanziamento di PIF in ordine decrescente di graduatoria, tenendo presente la dotazione massima assegnata alla filiera legno energia ed alle singole Misure attivate

Soggetto promotore provvede a coordinare la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ed a garantire:

- invio dell'atto di registrazione del contratto di filiera al Servizio **entro 30 giorni dalla notifica di approvazione della graduatoria** (se non inviato con domanda)
- presentazione di appendice registrata al contratto di filiera in caso di adesione di nuovi soggetti al PIF (in caso di più adesioni nel corso dell'anno, sufficiente unica appendice registrata contenente elenco di tutti i nuovi aderenti)
- rispetto degli obblighi previsti dalle singole Misure attivate e dal PIF da parte dei beneficiari per intero periodo di operatività del PIF stesso
- avvio della filiera **entro 6 mesi dalla ammissione al sostegno** e raggiungimento della sua piena operatività **entro 3 anni da tale data**

- mantenimento **per almeno 1 anno (sui 3 previsti)** della piena operatività della filiera (cioè di almeno il 60% del fatturato annuo previsto dal business plan di filiera)
- rispetto, per i **3 anni** di operatività della filiera, da parte delle imprese di trasformazione aderenti dell'obbligo di lavorare negli impianti finanziati almeno il 60% del prodotto conferito dagli imprenditori agricoli e forestali aderenti al PIF in conformità
- completamento degli investimenti previsti nel PIF **entro 18 mesi dalla notifica di finanziabilità (entro 5 mesi per la Misura 16.6)**

Cambio del soggetto promotore è consentito solo in casi debitamente motivati (v. decesso del legale rappresentante, gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale) e purché: non modificate le condizioni che hanno consentito la concessione dell'aiuto (compreso punteggio in graduatoria); subentrante si impegna a realizzare gli investimenti in luogo del cedente, rispettando tutti gli impegni riportati nel nulla osta di concessione dell'aiuto (compreso vincolo di destinazione d'uso **di 5/10 anni successivi all'ultimazione del piano aziendale**)

Servizio esegue controlli durante **3 anni** di operatività della filiera in merito a:

- fatturato: documenti contabili (fatture, registri, ecc.) che evidenziano la vendita di energia o di materiale legnoso ad uso energetico prodotto dai soggetti aderenti alla filiera verso soggetti esterni;
- imprese di trasformazione: almeno 60% di energia o biomassa legnosa ad uso energetico o materiale legnoso ad uso energetico prodotto da impianti finanziati deriva da imprenditori agricoli e forestali partecipanti alla filiera

Se in fase di controllo, attuato in itinere o **durante il periodo di 3 anni** dell'obbligo del mantenimento della piena operatività di filiera, viene accertata la perdita delle condizioni di accesso o il mancato raggiungimento del livello minimo di realizzazione del PIF, si ha una riduzione del tasso di aiuto di: 15% per la Misura 6.4.b (aiuto ridotto a 25%, o 45% nelle zone montane); 15% per la la Misura 8.6 (aiuto ridotto a 25%); 15% per la Misura 16.6 (aiuto ridotto a 65% o 75% nelle zone sisma 2016)

Per realizzare progetti integrati di filiera legno energia sono stati stanziati dalla Regione Marche 10.890.000 €, di cui: 90.000 € per Misura 1.1.a; 2.700.000 € per Misura 4.3.a; 540.000 € per Misura 6.2.a; 3.150.000 € per Misura 6.4.b.1; 2.250.000 € per Misura 8.6.a; 360.000 € per Misura 16.2; 1.800.000 € per Misura 16.6

Il contributo è erogato solo per investimenti materiali ed immateriali connessi alle produzioni previste nel PIF approvato, nel rispetto delle spese ammissibili e dei massimali stabiliti dai bandi delle singole Misure attivate, fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato per le singole Misure dal soggetto promotore del PIF, fermo restando che la somma dei contributi concessi per le diverse Misure attivate non può superare 80% del fatturato cumulativo **di 3 anni** del prodotto oggetto di filiera, comunque non oltre 2.000.000 € di contributo (Se fatturato del PIF non raggiunge in 3 anni i 200.000 €, nessun contributo viene concesso)



PSR e Accordi agroambientali sul dissesto idrogeologico

(Reg. 1305/13; D.A. 12/03/18; DGR 16/12/19; DDS 24/12/19, 30/3/20)

Tra le maggiori problematiche che i cambiamenti climatici stanno determinando sul territorio regionale il dissesto idrogeologico, con le conseguenti frane e smottamenti, è senz'altro il più vistoso. Di qui l'attenzione prestata dalla Regione a tale problematica, come attestato dalla specifica azione intrapresa nell'ambito del PSR Marche 2014/20 attraverso il finanziamento di Accordi Agroambientali di Area aventi come finalità la tutela del suolo e la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (d'ora in poi denominato "Accordi"). In tal contesto il ruolo delle foreste è essenziale per prevenire e ridurre l'impatto di determinati fenomeni atmosferici sul suolo

Gli Accordi sono promossi da un Comune capofila, dotato di adeguata capacità amministrativa, che presentano domanda alla Regione **entro 15 Ottobre 2020**, allegando:

- 1) contratto sottoscritto (se mancante, impegno ad inviarne copia **entro 60 giorni dalla notifica del finanziamento** dell'Accordo), in cui evidenziare: soggetti sottoscrittori del contratto (Comuni o loro Associazioni, agricoltori ed Associazioni di agricoltori di qualsiasi natura giuridica, salvo Organizzazioni professionali e/o interprofessionali, Enti gestori di aree protette, Consorzio di bonifica, organismi pubblici/privati di gestione associata di beni agro-silvo-pastorali); compiti affidati al soggetto promotore; finalità; oggetto; operazioni da realizzare; durata del contratto (**non inferiore a 3 anni**); rapporti vigenti all'interno dell'accordo in relazione ai poteri di rappresentanza; impegni inerenti all'esecuzione dei singoli interventi con relativa responsabilità delle parti (ogni aderente mantiene la propria autonomia ai fini di: gestione del finanziamento; adempimenti fiscali; oneri sociali; rispondenza ai vincoli di ogni Misura attivata ed agli eventuali danni causati dalla realizzazione degli interventi di cui è titolare); modalità di gestione dell'accordo e dell'eventuale contenzioso; modalità di recesso in caso di mancato finanziamento dell'Accordo; modalità di nuove adesioni o

sostituzione di aderenti; ulteriori elementi ritenuti necessari per un'efficace realizzazione dell'accordo

2) progetto di Accordo che deve tra l'altro contenere:

a) modalità di coinvolgimento delle aziende agricole interessate alle tematiche dell'Accordo

b) delimitazione dell'area di intervento, tenendo conto dei seguenti criteri:

- contenimento integrale di 1 o più bacini idrografici contigui della Regione (cioè mai costituiti da ambiti territoriali tra loro separati/disgiunti o presentanti al loro interno aree escluse), aventi al suo interno di aree potenzialmente soggette al rischio di dissesto idrogeologico od alluvione;
- area individuata allineata ai limiti dei fogli di mappa catastale individuati per Comune;
- area di ampiezza mai superiore a 50 kmq.;
- se previsti interventi di consolidamento degli argini e mantenimento delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua minori, individuazione a scala locale di aree geografiche identificate come UO (unità omogenea) relative al tratto fluviale interessato

c) individuazione delle Misure del PSR Marche 2014/20 da attuare, tra le seguenti:

- Misura 1.1.a azione di formazione da realizzare tramite specifici corsi;
- Misura 1.2.b azione informativa e dimostrativa su tematiche ambientali da realizzare tramite convegni, seminari, incontri, sessioni pratiche, produzione di materiale cartaceo, elettronico, riprese video ed audio;
- Misura 4.3.1.a viabilità rurale e forestale, purché interventi attuati risultino efficaci ai fini della prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Misura 4.4.b.1 sostegno agli investimenti non produttivi nelle aree oggetto di Accordo;
- Misura 5.1.a interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
- Misura 8.2 impianto e mantenimento di sistemi agroforestali;

- Misura 8.3.a.2 investimenti forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico nell'area di Accordo;
 - Misura 10.1.b.2 margini erbosi multifunzionali;
 - Misura 16.5.a.1 sostegno alle azioni collettive per mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico – tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico
- d) individuazione degli importi richiesti per ognuna delle Misure attivate, rispettando il limite massimo di contributo concedibile per ogni progetto e per Accordo nel complesso
- e) descrizione generale del progetto di area, evidenziando obiettivi perseguiti e benefici ambientali previsti dalle azioni intraprese nell'area di Accordo
- f) descrizione del soggetto promotore e del suo ruolo a livello di: coordinamento del progetto; rapporti con Amministrazione pubblica; azione di informazione nei confronti degli agricoltori sull'attività svolta
- g) descrizione dei soggetti (compresi quelli esterni) partecipanti ad Accordo e loro ruolo, tramite predisposizione di una scheda per ogni soggetto
- h) definizione dello sviluppo temporale del progetto **(3 anni dalla notifica del suo finanziamento)**

3) cartografia dell'area investita da AAA TSDA in formato shap file

Servizio istituisce una specifica Commissione di valutazione per esaminare ammissibilità delle domande pervenute e redigere graduatoria in base a seguenti priorità dichiarate al momento di invio della domanda:

- a. qualità del progetto integrato (Peso 40%): 1 punto se il progetto presenta un livello molto buono di analisi in relazione alle problematiche ambientali oggetto di intervento, contesto agricolo, caratteristiche territoriali dell'area di Accordo; 0,5 punti se il progetto presenta un livello buono di tale analisi; 1 punto se il progetto presenta un livello molto buono di coerenza nelle strategie scelte e nella consequenzialità degli interventi al perseguimento degli obiettivi ed all'attivazione delle Misure del PSR a livello aziendale; 0,5 punti se il progetto presenta un buon livello di coerenza

- b. dimensione territoriale del progetto (Peso 20%): 1 punto se la superficie territoriale dell'area del progetto è superiore del 100% rispetto alla media della superficie dei progetti presentati; 0,75 punti se è invece compresa tra +25% e +100%; 0,5 punti se è invece compresa tra -25% e +25%; 0,1 punto se è invece compresa tra -75% e -25%
- c. livello di partecipazione all'interno dell'area ricadente in Accordo, in termini di superficie (ha), numero di aziende od altri criteri territoriali definiti in funzione della tipologia di Accordo ed obiettivi del progetto (Peso 40%): 1 punto se il livello di partecipazione risulta doppio (+100%) rispetto al valore minimo di accesso fissato nel bando; 0,5 punti se invece il livello di partecipazione risulta superiore del 50%

Ammessi a finanziamento, in ordine decrescente di punteggio assegnato, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria, solo i progetti che raggiungono almeno 0,20 punti. A parità di punteggio, viene finanziato il progetto con la maggiore estensione territoriale. Domande presentate sulle singole Misure attivate in Accordo ammesse se raggiungono punteggio minimo fissato nei rispettivi bandi e finanziate in ordine decrescente fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista in Accordo per ogni Misura

Beneficiario deve, pena la revoca dell'aiuto ed eventuale recupero dei contributi erogati:

- a) realizzare progetto di Accordo in modo conforme a quello approvato **entro 3 anni dalla presentazione della domanda di AAA TSDA**, senza possibilità di proroghe
- b) garantire **nel corso dei 3 anni** di esecuzione di Accordo la realizzazione degli interventi in misura almeno pari al 60% del contributo concesso
- c) garantire predisposizione di un Manuale di gestione degli interventi realizzati
- d) conservare, **per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del saldo**, a disposizione del Servizio, Commissione Europea, tecnici incaricati dei controlli: documenti originali di spesa oggetto di contributo; documentazione dimostrativa dell'attività svolta
- e) consentire, in ogni momento e senza restrizioni, l'accesso all'azienda ed ai suddetti documenti agli Organismi di controllo

Per Accordi in questione stanziati 23.260.000 € di cui: 180.000 € per Misura 1.1.a; 180.000 € per Misura 1.2.b; 3.600.000 € per Misura 4.3.1.a; 1.800.000 € per Misura 4.4.b.1; 10.800.000 € per Misura 5.1.a; 1.800.000 € per Misura 8.2.a; 900.000 € per Misura 8.3.a.2; 1.000.000 € per Misura 10.1.b.2; 3.000.000 € per Misura 16.5.a

Spese ammesse riguardano quelle previste nei rispettivi bandi delle singole Misure attivate con Accordo, con esclusione di spese relative a:

- a) interventi non inerenti alle finalità dell'Accordo;
- b) studi di fattibilità;
- c) attività di ricerca e sperimentazione;
- d) spese sostenute prima del rilascio della domanda in SIAR, o non transitate nel conto corrente bancario/postale presente nel fascicolo aziendale al momento di invio della domanda ed intestato al beneficiario;
- e) interessi passivi; costo per polizze volte ad assicurare amministratori e dipendenti, contro i danni arrecati a terzi; ammende; penali finanziarie; spese per controversie legali;
- f) IVA, salvo casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, in base alla normativa nazionale vigente;
- g) personale non iscritto all'Albo regionale dei facilitatori di Accordo;
- h) spese per cui non specificato in fattura: dettaglio delle attività svolte e servizi acquisiti; codice ID domanda; Sottomisura di riferimento
- i) nel caso di servizi acquisiti da Enti pubblici o da Organismi di diritto pubblico: spese per cui non viene rispettata la normativa sugli appalti pubblici